

Repubblica Italiana

Tribunale di Bologna

In Nome del Popolo Italiano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 12608/2023 tra le parti:

PARTE ATTRICE

Parte_1 (C.F.: *P.IVA_1*)

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.ta CALICCHIO ROSSELLA;
- Domicilio: VIA SPEZZAFERRI 23 29122 PIACENZA presso lo studio dell'Avv.ta Rossella Calicchio

PARTE CONVENUTA

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_2*)

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.ta BERNARDI MARIA GIOVANNA
- Domicilio: VIA SANTO STEFANO 132 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv.ta Maria Giovanna Bernardi

PARTE CHIAMATA

Controparte_2 C.F.: *P.IVA_3*

in persona della o del legale rappresentante pro-tempore

- Difesa: Avv.to DE CRISTOFARO GIANLUCA
- Domicilio: PEC Avvto Gianluca De Cristofaro.

Decisa a Bologna il 21/07/2026 sulle seguenti conclusioni:

Parte Attrice:

“- REVOCARE ed ANNULLARE il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione; - ACCERTARE gli inadempimenti contrattuali di CP_1 (già Controparte_3) alle obbligazioni contratte, come descritti in atti, e per l'effetto - DICHIARARE risolto il rapporto contrattuale ex art. 1454 C.C.; - alternativamente, in subordine, DICHIARARE risolto il rapporto contrattuale intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 1668 comma 2 c.c. o con miglior formula; - subordinatamente, in caso di accertamento dell'impossibilità dell'oggetto del contratto per i motivi descritti in narrativa, DICHIARARE nullo il contratto stesso, - subordinatamente, in caso di accertamento di errore essenziale nella volontà di Parte_1 , derivante dall'omissione informativa di CP_3 , ANNULLARE il contratto ex art. 1428 C.C.; - in ulteriore subordine, RIDURRE ai sensi dell'art. 1668 comma 1 c.c. il corrispettivo spettante a CP_1 (già Controparte_3) in ragione degli inadempimenti contestati e dei concreti risultati raggiunti, sino ad azzerarlo, o a ridurlo alla somma ritenuta equa; - in ogni caso e comunque, CONDANNARE CP_1 (già [...] CP_3) alla restituzione delle somme percepite, oltre interessi e rivalutazione; - in estremo subordine RIDURRE la pretesa creditoria alla somma corrispondente alle prestazioni che verranno accertate come realmente e diligentemente svolte; - in ogni caso e comunque, CONDANNARE CP_1 (già Controparte_3) al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti da Parte_1 , come descritti e specificati in atti, e come quantificabili (anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.) all'esito dell'istruttoria. A fronte della chiamata in causa di Controparte_4 inoltre: - ACCERTARE se sussista inadempimento di Controparte_4 alle proprie obbligazioni nei confronti di Parte_1 , come descritte in atti; - In caso affermativo, RISOLVERE ogni rapporto contrattuale intercorrente tra CP_4 e Parte_1 per le stesse motivazioni e con le stesse conseguenze restitutorie e risarcitorie di cui sopra; - CONDANNARE Controparte_4 in solido con CP_1 (già Controparte_3) qualora venisse accertata la responsabilità di entrambi, al risarcimento dei danni subiti da Parte_1 , come descritti e specificati in atti, e come quantificabili (anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.) all'esito dell'istruttoria”

Parte Convenuta:

“NEL MERITO : Accertare che l'obbligazione assunta da CP_1 CP_1 era unicamente quella d'installazione del gestionale fornito dalla software house Controparte_4 previa rilascio della licenza d'uso; Accertare, altresì, che ogni attività d'installazione è stata effettuata previo consenso della controparte ed in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del contratto in atti come documento 2; Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata; Nel dettaglio Rigettare la domanda di risoluzione ; Rigettare la domanda di annullamento del contratto per errore essenziale sulla base di quanto emerso dall'istruttoria e dalla CTU; Rigettare la domanda di nullità per impossibilità del oggetto sulla base di quanto emerso dall'istruttoria e dalla CTU Confermare il Decreto Ingiuntivo opposto n.7227/2023 emesso il 22.06.2023; Rigettare la domande riconvenzionali formulate riguardo al risarcimento dei danni in termini di ore di lavoro perse e occasioni di lavoro sprecate in quanto infondate in fatto e in diritto e carenti di prova e/o di offerta di prova”

Parte Chiamata:

“in via preliminare, in rito 1. dichiarare la propria incompetenza in favore di un Collegio di arbitri della Camera Arbitrale di Milano per le ragioni esposte in atti; 2. in subordine, sempre in via pregiudiziale di rito, nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata la carenza di competenza e/o giurisdizione del Tribunale ordinario, dichiarare nullo l’atto di chiamata in causa di terzo di Parte_1 ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., in quanto privo dei requisiti prescritti ai sensi dell’art. 163, secondo comma, n. 3) e 4) c.p.c.; in via preliminare, nel merito 3. dichiarare l’impossibilità del Tribunale a pronunciarsi sulle domande e le eccezioni proposte da Parte_1 fino al pagamento dei corrispettivi dovuti a Controparte_2 in ragione della clausola di solve et repete presente nelle Condizioni Generali dei software concessi in licenza; in via principale, nel merito 4. respingere tutte le domande e le eccezioni proposte da Parte_1 in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in atti; in via riconvenzionale, nel merito 5. condannare Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_2 della somma pari ad euro 2.684,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, oltre rivalutazione monetaria in ragione della domanda riconvenzionale proposta”

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

Parte_1 si oppone al decreto n. 7227/2023 con cui il Tribunale di Bologna le ha ingiunto di pagare a CP_1 (CP_5 CP_3 euro 36.449,21 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per installazione software e relativa consulenza.

L’opponente eccepisce:

- 1) di aver effettuato pagamenti nei confronti di CM per euro 35.382,86;
- 2) l’inadempimento di CM, che, dopo aver proposto a Parte_1 il “Progetto TeamSystem Enterprise”, ha installato senza preventivo confronto o accordo con il Cliente, un software del 2014, “Gamma Enterprise” (anche nella versione con interfaccia web, “Alyante”), radicalmente inferiore a ^{Cont} sotto ogni profilo e difettoso nel suo funzionamento;
- 3) che ^{Co} ha effettuato 18 giornate di analisi contro le 10 giornate preventivate per l’intero progetto
- 4) che ^{Co} ha infine proposto la soluzione “Remote Desktop” con ulteriore dispendio di denaro per acquistare altre licenze, e di tempo per effettuare ennesimi interventi;
- 5) che CM ha erroneamente fatturato euro 4.392,00 a titolo di canone di assistenza;
- 6) diffida ad adempiere 6 marzo 2023, con cui ha intimato a CM di “configurare il settore amministrazione a regola d’arte anche attraverso la risoluzione stabile e definitiva della totalità delle problematiche segnalate”;
- 7) il danno derivante dall’inadempimento di ^{Co}, consistito nel pagamento della licenza TSE e del canone di assistenza a CP_2 , nell’impiego del personale sia per la formazione in relazione al nuovo gestionale, sia, quando nel marzo 2023

Parte_1 abbandonò definitivamente il nuovo gestionale, per disinstallare Gamma Enterprise dalla rete, e ripristinare gli ERP utilizzati in precedenza.

Pertanto, **Parte_1** chiede la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale che sia dichiarata la risoluzione dei rapporti contrattuali con **CP_1** e **CP_2** in subordine la riduzione del corrispettivo, e che **CP_1** e **CP_2** siano in solido condannate al risarcimento del danno.

CP_1, a sostegno della propria pretesa, allega:

- 1) di essere agente di **CP_2** e di svolgere attività di formazione e installazione dei programmi gestionali di **Pa**;
- 2) che il contratto che **Co** ha stipulato con **Cont** ha per oggetto la sola attività d'installazione e manutenzione del gestionale denominato **Cont**, gestionale che viene fornito ai clienti da **Pa** mediante un contratto di licenza d'uso, in quanto la proprietaria dei vari software di cui si compone il gestionale è unicamente **Pa**; per questo i difetti di funzionamento del software non le sono imputabili;
- 3) l'unico gestionale disponibile al momento della conclusione del contratto **Pt_3**, era un gestionale "ibrido" costituito dal solo modulo contabilità nuovo, mentre gli altri moduli erano mutuati dal gestionale precedente denominato Alyante;
- 4) che il 18 luglio 2022 fu concordato con **Parte_1** di installare Alyante, il gestionale precedente, anche con la parte contabile "vecchia";
- 5) che nei prospetti approvati da **Parte_1** erano presenti le ore di assistenza preventivabili e anche quelle non preventivabili;
- 6) di aver proposto una soluzione alternativa idonea a risolvere le problematiche emerse, che **Parte_1** ha ritenuto di non accettare.

Pertanto, **CP_1** chiede il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.

CP_2 chiamata in causa da **Parte_1**, si difende eccependo:

- 1) la devoluzione ad arbitri in forza di clausola compromissoria di cui alle condizioni generali TSE;
- 2) di aver fornito le licenze di entrambi i software richiesti (prima **Cont** e poi Alyante);
- 3) l'inadempimento di **Parte_1**, che in relazione al contratto datato 2 gennaio 2023 e avente a oggetto la concessione in licenza d'uso della piattaforma di fatturazione elettronica denominata "TS Digital".

Pertanto, **Controparte_4** chiede che sia dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di un Collegio di arbitri della Camera Arbitrale di Milano; nel merito, il rigetto della domanda nei suoi confronti e in via riconvenzionale, che **Parte_1** sia condannata al pagamento di euro 2.684,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002.

2.

Devono in via preliminare respingersi le istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni perché la causa può essere decisa sulla base della documentazione in atti.

3.

CP_4 ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Bologna in forza della clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali TSE.

Parte_1 fa leva sul tenore letterale della clausola che esclude dalla competenza arbitrale "i procedimenti d'ingiunzione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e le relative fasi di opposizione".

Questo è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma, ad avviso del Tribunale, la clausola fa riferimento a procedimenti d'ingiunzione e relative fasi di opposizione tra le parti del rapporto, che sono **Parte_1** e **Cohf**, mentre il procedimento d'ingiunzione qui è stato radicato da **CP_1**.

Senz'altro è vero che "in caso di dubbio sulla interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione statale", ma, nel caso di specie, il dubbio dovrebbe consistere nel ritenere possibile che la *ratio* della disposizione menzionata da **Parte_1** (declinabile in questi termini: "se in relazione a una domanda che di per sé sarebbe compromessa in arbitri, opti per il decreto ingiuntivo con giurisdizione ordinaria, rinunci alla clausola compromissoria"), che si riferisce a un meccanismo di causa ed effetto in cui la leva è il comportamento delle parti del rapporto, valga anche nel caso in cui un terzo ottenga un decreto ingiuntivo nei confronti di una delle parti (sia pure per una vicenda connessa), così che una parte vedrebbe venir meno l'assetto degli interessi stabilito contrattualmente al di fuori di una sua assunzione di responsabilità.

Vista in questa luce la questione, ritenere che vi sia un dubbio sull'interpretazione della clausola significa incorrere nella fallacia logica di usare come premessa la conclusione che si vorrebbe far assumere come vera.

Gli aspetti che **Parte_1** segnala, afferenti all'economia di giudizi e all'opponibilità, sono del tutto comprensibili, ma è pur vero che in assenza di una previsione esplicita sul venir meno degli effetti della clausola compromissoria per ragioni di connessione, occorre dar corso all'assetto degli interessi definito in contratto.

4.

L'opposizione è fondata.

Il Tribunale osserva:

- 1) l'inadempimento che **Parte_1** ascrive a CM è così individuato: "MANCATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE: INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE "TEAMSYSTEM ENTERPRISE";
- 2) di conseguenza, tenuto conto che è pacifico che ciò è dipeso dall'installazione di Alyante in luogo di TSE, si tratta di capire se il suggerimento, da parte di CM e recepito da **Parte_1**, di installare Alyante abbia alterato il sinallagma in misura tale da giustificare la risoluzione del contratto.

Il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per la risoluzione per inadempimento di CM (indipendentemente dal meccanismo avviato con la diffida ad adempiere del 6 marzo 2023), in quanto:

- 1) con il contratto da lei stessa prodotto CM si era obbligata a un'attività di assistenza e consulenza nei confronti di *Parte_1* e, in effetti, il suggerimento di installare Alyante in luogo di *Cont*, dopo tutta un'attività prodromica che era preordinata all'installazione di *Cont* (come evidenziato in sede di CTU), rientra pienamente nell'ambito dell'oggetto contrattuale (cioè consigliare il software più indicato, tra quelli venduti da *CP_4*, di cui CM era agente, sia per le sue caratteristiche in sé, sia in relazione alle caratteristiche di hardware e alle esigenze gestionali della cliente, qui *Parte_1*);
- 2) poiché il Ctu ha confermato la sussistenza dei difetti del software in concreto installato (prima Alyante, poi con successiva regressione a Gamma), rientrava nell'onere probatorio di *Co* dimostrare di aver correttamente adempiuto (cioè che la scelta originaria di *Parte_1*, che voleva installare TSE, avrebbe portato risultati peggiori, o al limite analoghi), ovvero altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi;
- 3) tale onere non è stato assolto: ove ciò sia dipeso dalla mancata collaborazione di *CP_4*, CM avrebbe in ipotesi ragione di doglianza verso la medesima; in ogni caso, si trattava di una prova più vicina a CM (agente di TS) che non a *Parte_1*;
- 4) il Ctu ha inoltre evidenziato che “il problema più grave, e come tale assorbente, che ha portato al naufragio del progetto, sia imputabile alla lentezza generalizzata del software pur nel rispetto dei prerequisiti di installazione, e all'incapacità di individuarne e rimuoverne le cause nonostante il tempo a disposizione tra l'installazione avvenuta nell'estate del 2022 e la *go-live* di inizio 2023. L'impossibilità di risolvere questo problema o di sperimentare con facilità scenari alternativi (in ambiente *saas*) va ricondotta alla scelta di dirottare l'installazione di TSE verso Alyante, operata di propria iniziativa dal *system integrator* a luglio 2022, con avallo della *software house* che, informata del cambiamento di rotta, ha rilasciato la licenza aggiuntiva necessaria. Come già visto tale scelta è avvenuta quando l'analisi funzionale era già stata completata per installare *Cont*, senza che siano state documentate agli atti attività di riesame del progetto e più nello specifico aggiornamenti all'analisi svolta per tener conto delle differenze esistenti tra i due software. Tale scelta ha determinato l'impossibilità tecnica di verificare il possibile impatto sulle prestazioni portate da una migrazione, anche solo temporanea, nel datacenter *CP_2*”;
- 5) altro aspetto che si reputa decisivo è quello per cui “la scelta di Alyante ha anche precluso a *Parte_1* la facoltà di poter affrontare la risoluzione delle problematiche prestazionali oggi imputate dalle controparti all'inadeguatezza del proprio *datacenter* semplicemente trasferendo l'installazione nel *datacenter* *CP_2* in *saas*”, posto che la tipologia di distribuzione “cloud *saas*” era possibile solo con TSE, su richiesta;
- 6) in ogni caso, in relazione alle caratteristiche del sistema in cui il software è stato installato, il Ctu ha evidenziato che “la sezione *storage*, ovvero il sottosistema accusato da *CP_2* di essere il collo di bottiglia che rallentava l'esecuzione del software, era composta da 12 dischi rigidi modello EH000600JWCPL da 600GB organizzati in una catena RAID e pilotati da un controller HPE Smart Array P440ar. Si tratta di dischi magnetici prodotti dalla stessa *Contr*, con capacità di 600GB, interfaccia SAS 12Gb/s, e velocità di rotazione a 15.000 RPM. Dalla documentazione tecnica *Contr* si tratta di dischi “Progettati per garantire massime prestazioni e affidabilità, questo disco è ideale per ambienti server ad alta intensità

di I/O. Ottimo per ambienti mission-critical, sistemi enterprise e infrastrutture IT ad alte prestazioni". Ancora oggi si tratta della tecnologia più avanzata nell'ambito dei dischi magnetici tradizionali";

- 7) sono inoltre condivisibili (anche perché in linea con l'oggetto contrattuale tra **Parte_1** e **Co**) le considerazioni per cui **CP_3**, nel ruolo di *system integrator*, "avrebbe potuto/dovuto approfondire e dare indicazioni precise a **Parte_1** sulla necessità/utilità di eseguire un *upgrade* dei dischi rigidi, ad esempio adottando unità SSD/M **CP_11** organizzate in catene RAID o installando schede controller dei dischi più performanti. Va precisato che la generica indicazione di comprare dischi più performanti, qualora fornita, sarebbe stata di scarsa o nulla utilità in assenza di *benchmark* obiettivi specifici (ad esempio: "Per avere tempi di risposta ottimali con il nostro software il sottosistema storage deve garantire un flusso dati in lettura di almeno X Mb/s e un flusso dati in scrittura di almeno Y MB/s");
- 8) pertanto, poiché le prestazioni cui CM era obbligata non hanno portato un risultato utile (sia in termini di consulenza, sia in termini di successiva assistenza), a nulla rilevando che **Parte_1** abbia accolto il suggerimento di CM, di cui, contrattualmente, era previsto che si fidasse, la risoluzione del contratto implica la restituzione delle somme pagate da **Parte_1** (euro 35.382,86, la circostanza non è in contestazione, gli interessi decorrono dalla domanda poiché non vi è prova di mala fede) e che nessuna ulteriore remunerazione è dovuta, così che il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

5.

La domanda di risarcimento è fondata in parte.

I costi per la licenza e per l'assistenza sostenuti da **Parte_1** nei confronti di **Pa** (che ha confermato essere stati pagati) emergono come danno in conseguenza dell'inadempimento di **Pa** **Pt_4** in relazione all'assistenza, possa profilarsi un inadempimento anche di **Pa** (e una conseguente responsabilità solidale) è questione che qui non viene indagata per le sopra esposte ragioni di incompetenza.

Per quanto riguarda invece i costi per il personale, il Tribunale osserva che il danno non emerge perché si tratta di costi che sarebbero stato sostenuti comunque e, inoltre, **Parte_1** non specifica a cosa il personale sarebbe stato sottratto e che perdita economica ne sarebbe derivata.

Infatti, **Parte_1** a pag. 32 atto introduttivo scrive che queste somme "avrebbero potuto essere utilmente spese nello svolgere attività necessaria ed incrementare il fatturato dell'odierna opponente che, pertanto, può legittimamente pretendere il risarcimento del danno da perdita di fatturato che si riserva di provare successivamente", ma poi non seguono allegazioni né prove e la CtU sarebbe esplorativa (servirebbe un confronto tra fatturati, anche a ritenere il capitolo di prova 56 ammissibile; il 37 è senz'altro generico).

6.

La domanda di **Controparte_4** verso **Parte_1** è fondata.

Parte_1 non ha infatti specificamente eccepito l'inadempimento in relazione alla concessione in licenza d'uso della piattaforma di fatturazione elettronica denominata "TS Digital" (prodotto diverso rispetto al software per cui opera la clausola compromissoria) né ha allegato che il ritorno al gestionale precedente ha implicato l'impossibilità di utilizzare questa piattaforma di fatturazione elettronica.

7.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022.

Spese di Ctù, liquidate come in atti, a definitivo carico di **CP_1**.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 7227/2023 del Tribunale di Bologna;
- 2) dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale per cui è causa tra **Parte_1** e **CP_1** ;
- 3) condanna **CP_1** a restituire a **Parte_1** euro 35.382,86 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cc dalla domanda;
- 4) condanna **CP_1** a pagare a **Parte_1** euro 74.676,13 oltre rivalutazione e interessi a far data da ciascun esborso;
- 5) rigetta le altre domande;
- 6) dichiara l'incompetenza del Tribunale di Bologna sulla domanda di **Parte_1** nei confronti di **Controparte_4** in ragione di clausola compromissoria;
- 7) condanna **Parte_1** a pagare a **Controparte_4** euro 2.684,00, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002;
- 8) condanna **CP_1** a rifondere a **Parte_1** le spese di lite, liquidate in euro 23.139,00 (di cui 9.036,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
- 9) condanna **Parte_1** a rifondere a **Controparte_4** le spese di lite, liquidate in euro 14.103,00 oltre spese generali, imposta e contributi;
- 10) spese di Ctù a definitivo carico di **CP_1**.

Bologna, 21/07/2026

Il giudice
Paolo Siracusano